

## NOVITÀ LEGISLATIVE

Le novità del Decreto Bollette	<u>2</u>
Regolamento controlli GSE	<u>5</u>
Regione Sardegna e autorizzazione unica	<u>6</u>
Regione Abruzzo — Linee guida per la predisposizione dei quadri prescritti nei provvedimenti di VIA	<u>7</u>
Energy Release: proroga al 9 marzo 2026 per le garanzie	<u>7</u>
DL Milleproroghe 2026	<u>8</u>
Incentivi PNRR per le rinnovabili: le novità energy del DL PNRR 2026	<u>10</u>
ARERA aggiorna i valori di remunerazione per l'energia rinnovabile nelle isole non interconnesse — anno 2026	<u>11</u>
Facility Parco Agrisolare	<u>12</u>

## NOVITÀ FISCALI

Prima declinazione del contributo Energy Release 2.0 nel bilancio 2025	<u>13</u>
Decreto bollette 2026: nuove misure fiscali per il settore energetico	<u>14</u>
Accise energetiche al restyling: gli effetti per operatori e professionisti	<u>16</u>

## GIURISPRUDENZA

Contenimento degli extraprofiti inframarginali e diritto dell'Unione: la sentenza C-423/23 della Corte di giustizia	<u>17</u>
Conto Termico: illegittima la revoca dell'incentivo per applicazione retroattiva delle Regole Applicative	<u>20</u>
Impianti eolici e limiti regionali alla potenza: il Consiglio di Stato boccia i criteri quantitativi regionali	<u>22</u>
Impianti fotovoltaici in aree idonee: annullato il diniego fondato sul solo dissenso della Soprintendenza	<u>23</u>
Aree idonee e fotovoltaico in zona agricola: il Consiglio di Stato chiarisce il rapporto tra lett. C-ter) e c-quater)	<u>24</u>

## Novità legislative

### **Le novità del Decreto Bollette**

Il 18 febbraio 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21 c.d. Decreto Bollette (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2026), recante *“Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”*.

Il decreto interviene, tra l’altro, in modo significativo sul sistema di incentivazione del fotovoltaico in Conto energia, con l’obiettivo (dichiarato) di garantire una maggiore sostenibilità delle politiche di supporto alle fonti rinnovabili e, al contempo, contribuire alla riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche.

In particolare, ai sensi dell’art. 2, i soggetti titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Primo, Secondo, Terzo e Quarto Conto Energia, con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029 e non dipendenti dai prezzi di mercato, possono aderire, su base volontaria, a due distinti schemi.

Il primo schema, disciplinato al comma 1, consente ai soggetti titolari di optare per:

- Una tariffa premio riconosciuta in misura pari all’85% del valore spettante nel periodo compreso tra il secondo semestre dell’anno 2026 e il 31 dicembre 2027; ovvero
- Una tariffa premio riconosciuta in misura pari al 70% del valore spettante nel medesimo periodo.

Ai soggetti responsabili che aderiscono a una delle due opzioni è riconosciuta un’**estensione delle convenzioni** relative agli impianti interessati, pari a **3 mesi** nel caso di riduzione all’85% e a **6 mesi** nel caso di riduzione al 70%. Per il periodo oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione.

L’adesione allo schema di cui al comma 1, deve essere comunicata al GSE **entro il 31 maggio 2026**.

Il comma 4 disciplina il secondo schema, al quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, beneficiari di premi fissi derivanti dal meccanismo dei suindicati Conto Energia, possono optare, **entro il 30 settembre 2026**, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b), c), d) ed e).

La fuoriuscita dai meccanismi incentivanti è consentita **a decorrere dal 1° gennaio 2028**, per un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW. Per l'eventuale potenza residua del contingente, gli impianti che non abbiano aderito anche al primo schema di riduzione sopra descritto, sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi **entro il 30 giugno 2027**.

Gli impianti che saranno ammessi a fuoriuscire dal sistema incentivante attualmente goduto ricevono - a decorrere dal 2028 - in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6% e sono stabilite una serie di condizioni a seconda delle varie tipologie di impianto.

Sono altresì previste agevolazioni per i soggetti che abbiano già aderito al primo schema di riduzione, quale, ad esempio, la possibilità di partecipare alla procedura competitiva anche nel caso in cui le richieste di fuoriuscita superino il limite complessivo di potenza pari a 10 GW.

L'articolo 4 del decreto è volto a rafforzare la contrattazione di lungo termine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, con particolare attenzione alle PMI, intervenendo principalmente sull'articolo 28 del decreto legislativo n. 199/2021. La norma potenzia la bacheca del GSE prevedendo sezioni dedicate alla stipula di contratti di durata almeno triennale e favorendo la contrattazione anche in forma aggregata, sulla base dell'ubicazione o dei profili di consumo. I contratti restano stipulati tra le parti, ma devono essere registrati sulla piattaforma; su richiesta, il GSE può assumere il ruolo di garante di ultima istanza, nei limiti delle risorse disponibili, con il supporto anche di SACE per la copertura del rischio.

È poi prevista una premialità, finanziata sugli oneri generali di sistema, per impianti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che, al termine degli incentivi, siano selezionati nell'ambito del servizio di aggregazione.

Con il decreto, il Legislatore interviene nuovamente anche sul Testo Unico FER (decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190), introducendo una serie coordinata di modifiche volte ad adeguare la disciplina autorizzativa e procedurale al nuovo assetto delle connessioni alla rete elettrica e agli interventi di rifacimento degli impianti fotovoltaici.

In particolare, l'articolo 2, comma 5, del decreto include espressamente tra le fattispecie ammesse, il rifacimento integrale di impianti fotovoltaici esistenti in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante, purché l'impianto continui a insistere interamente in area industriale.

L'articolo 7, comma 3, apporta diverse modifiche all'articolo 4, comma 1 del Testo Unico. In particolare, alla lettera a) viene introdotta un'espressa esclusione relativa alle opere di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale connesse agli impianti da fonti rinnovabili disciplinati dal nuovo articolo 10-bis, commi 8 e 10.

L'intervento più significativo è rappresentato dall'introduzione del nuovo articolo 10-bis, che reca una disciplina organica delle **soluzioni di connessione alla rete elettrica per impianti a fonti rinnovabili e impianti di accumulo** (con esclusione degli impianti off-shore).

La norma demanda ad ARERA entro centottanta giorni, l'aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche e delle modalità procedurali per le connessioni, prevedendo un sistema improntato a maggiore flessibilità e concorrenzialità. In particolare, il gestore della rete di trasmissione nazionale e i gestori delle reti di distribuzione possono rilasciare soluzioni di connessione anche in eccesso rispetto alla capacità massima accoglibile nel singolo punto di connessione; la capacità disponibile è allocata mediante procedure trasparenti e viene assegnata in via definitiva solo ai progetti muniti del titolo abilitativo o dell'autorizzazione unica.

Il comma 2 del nuovo art. 10-bis consente, nelle more dei provvedimenti ARERA, il rilascio di soluzioni di connessione anche in eccesso mentre il successivo comma 3 stabilisce che, a seguito dell'adozione dei nuovi provvedimenti, perdono efficacia, senza automatica archiviazione delle istanze già presentate, le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale.

Il gestore del sistema di trasmissione nazionale comunica ai soggetti interessati la perdita di efficacia delle soluzioni di connessione e l'ARERA stabilisce le modalità di restituzione o di rimodulazione di corrispettivi di connessione già versati dai soggetti titolari delle soluzioni di connessione.

Il comma 4 dispone che il gestore della rete elettrica, nell'ambito delle proprie attività di pianificazione territoriale e nelle procedure di allocazione della capacità, tenga conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati da ARERA, **abbiano già ottenuto un provvedimento di esenzione dalla VIA, un provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale** ovvero un **parere positivo di compatibilità ambientale**.

Viene altresì introdotto un termine di **novanta giorni** dall'accettazione della soluzione di connessione per la presentazione dell'istanza di PAS o di Autorizzazione Unica, a pena di perdita di efficacia della soluzione stessa.

Il nuovo articolo 10-bis disciplina, infine, le modalità autorizzative degli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale connessi a impianti da fonti rinnovabili o di accumulo distinguendo tra interventi soggetti al regime ordinario di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 e interventi qualificati come potenziamenti di minore impatto, per i quali si applicano procedure semplificate.

## **Regolamento controlli GSE**

Il Gestore dei Servizi Energetici ha reso disponibile, con aggiornamento al 23 febbraio 2026, la **nuova versione del Regolamento recante la classificazione delle violazioni e la determinazione delle percentuali di decurtazione** applicabili nell'ambito dei controlli sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esercizio.

Il Regolamento così aggiornato prevede un nuovo sistema di **decurtazioni percentuali proporzionate alla gravità della violazione**. In particolare, ferma restando la decadenza integrale all'incentivo nei casi di violazioni rilevanti (elencate all'Allegato 1, per le violazioni di minore gravità, la riduzione della tariffa sarà compresa tra il 10% e il 25%, a seconda della fattispecie.

Qualora siano riscontrate più violazioni che danno luogo a decurtazione, la percentuale complessiva è determinata mediante una formula cumulativa, fermo restando il limite massimo del 50% della tariffa incentivante.

### Per maggiori informazioni

- Gazzetta Ufficiale
- D.Legge 9.12.2023 n.181
- D.Lgs 8.11.2021 n.199
- D.Lgs. 25.11.2024 n.190

Il Regolamento introduce, poi, un meccanismo di favore nel caso di **segnalazione spontanea delle violazioni** che prevede una decurtazione dimezzata della misura, nel caso in cui il soggetto responsabile segnali spontaneamente la violazione prima dell'avvio del procedimento di verifica e controllo.

Per gli impianti di **potenza superiore a 3 kW**, la presenza di moduli irregolari (non certificati o con certificazioni non conformi) non determina più la decadenza totale dagli incentivi ma è prevista una decurtazione del 10% (dimezzata in caso di autodenuncia), applicabile esclusivamente alla porzione di impianto non conforme, secondo percentuali progressive in base all'incidenza della parte irregolare.

Il Regolamento ammette, infine, un'applicabilità parzialmente retroattiva delle nuove disposizioni più favorevoli (rispetto alla precedente versione) disponendo che queste possano essere applicate:

- ai procedimenti di controllo non ancora definiti;
- ai procedimenti giurisdizionali pendenti, su istanza dell'interessato, con rinuncia al giudizio.

In tale ipotesi, il GSE è tenuto a revocare i provvedimenti di decadenza già adottati, entro 60 giorni dalla richiesta.

### **Regione Sardegna e autorizzazione unica**

La Giunta regionale della Sardegna ha approvato l'**integrazione alle Linee guida regionali sull'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**, disciplinando in modo puntuale lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) all'interno del procedimento autorizzativo unico, in attuazione del D.Lgs. n. 190/2024 (TU FER) e della normativa regionale vigente.

In particolare, la Giunta ha approvato il documento tecnico, allegato alla deliberazione, che definisce le modalità operative, le fasi e i tempi della VIA di competenza regionale quando questa è ricompresa nel procedimento di autorizzazione unica. Viene così confermato il principio dell'integrazione procedurale, secondo cui l'esito positivo della conferenza di servizi consente il rilascio di un unico provvedimento comprensivo anche della valutazione ambientale.

La deliberazione demanda alle Direzioni generali competenti l'elaborazione, entro 120 giorni, di una disciplina specifica sull'effetto cumulo derivante dalla

 **Per saperne di più**

Regolamento Controlli GSE

 **Per saperne di più**

D.Lgs. 25.11.2024 n. 190

realizzazione di più impianti della medesima tipologia nello stesso contesto territoriale, tenendo conto di criteri quali la tipologia impiantistica, l'ampiezza dell'intorno territoriale, i legami tra soggetti proponenti e l'arco temporale di presentazione delle istanze.

## **Regione Abruzzo – Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA**

Con la deliberazione del 19 gennaio 2026, la Giunta della Regione Abruzzo ha approvato il documento intitolato “Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA”. Il provvedimento mira a garantire chiarezza e completezza delle prescrizioni ambientali contenuti nei provvedimenti di cui al Titolo III alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.


Le linee guida chiariscono che:

- Non possono essere trasformati in “**condizioni VIA**” gli adempimenti che discendono già direttamente dalla legge (ope legis), né quelli che l’Autorità ritenga di non assoggettare al meccanismo formale della verifica di ottemperanza; tali obblighi possono essere richiamati come “raccomandazioni” o in sezioni distinte;
- Le prescrizioni non devono sovrapporsi o duplicare quelle derivanti da altri titoli abilitativi (autorizzazioni, pareri, nulla osta), evitando incoerenze tra diversi livelli autorizzativi;
- Ogni condizione deve poggiare su **atti già efficaci**: non è ammesso subordinare l’efficacia del provvedimento VIA a riferimenti futuri o ancora privi di valore giuridico;
- Deve essere individuato in modo chiaro il soggetto incaricato della verifica di ottemperanza, che non può coincidere con il proponente, nemmeno quando quest’ultimo sia un ente pubblico;
- Le prescrizioni non possono introdurre soluzioni progettuali significativamente diverse da quelle valutate nello Studio di Impatto Ambientale: in tal caso, è necessario un nuovo procedimento di valutazione.

## **Energy Release: proroga al 9 marzo 2026 per le garanzie**

Il GSE ha disposto la **proroga fino al 9 marzo 2026 del termine** – inizialmente fissato al 28 febbraio – per la presentazione della garanzia incondizionata prevista dal contratto, da parte dei clienti finali energivori, degli aggregatori e dei soggetti terzi delegati, in coerenza con quanto stabilito dalle Regole Operative.

Contestualmente, a partire dal 16 febbraio e fino al 9 marzo 2026, sarà possibile sottoscrivere l’addendum contrattuale finalizzato alla delega, tramite l’apposita funzionalità disponibile sul Portale E-Release.

 Per maggiori  
informazioni

D.Lgs 3.04.2006 n.152

Il termine del 9 marzo assume rilievo strategico ai fini del consolidamento del perimetro dei soggetti che parteciperanno alla procedura competitiva, una volta completata l'attivazione dell'addendum.

Il GSE precisa, inoltre, che la possibilità di sottoscrivere l'addendum sarà nuovamente riconosciuta ai clienti finali energivori, agli aggregatori e ai soggetti terzi delegati che non vi abbiano provveduto entro il 9 marzo 2026 **solo dopo la pubblicazione degli esiti della procedura competitiva.**

Resta fermo che l'attivazione dell'addendum è in ogni caso subordinata all'esito positivo della valutazione delle garanzie presentate.

## **DL Milleproroghe 2026**

### Obbligo di integrazione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili

Il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*", è stato convertito con la Legge n. 26 del 27 febbraio 2026.

Con l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina dell'**obbligo di integrazione di energia termica da fonti rinnovabili**, prevedendo quale nuova data di efficacia il **1° gennaio 2026**. La disposizione modifica l'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, rinviando l'entrata in vigore dell'obbligo in capo alle società che effettuano la vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui.

La norma primaria impone a tali operatori di garantire che una quota dell'energia termica venduta sia di origine rinnovabile, rinviando tuttavia a un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la definizione delle modalità attuative dell'obbligo, delle traiettorie annuali di incremento, delle verifiche di conformità, nonché della disciplina del contributo compensativo e del relativo fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Ulteriore elemento valorizzato dal Governo a sostegno del rinvio della decorrenza è rappresentato dalla necessità di attendere la pubblicazione delle linee guida della Commissione europea sulla definizione di calore e freddo di scarto, previste dalla direttiva (UE) 2018/2001. Tali linee guida sono state pubblicate solo il 2 settembre 2024, rendendo evidente l'opportunità di far decorrere l'obbligo in assenza di un quadro europeo di riferimento ormai superato dalla direttiva (UE) 2023/2413 (RED III).

La disposizione si inserisce, inoltre, nel più ampio contesto di aggiornamento degli obiettivi europei e nazionali in materia di energie rinnovabili nel settore termico. La relazione segnala come gli obiettivi fissati dall'articolo 3 del d.lgs. n. 199 del 2021 debbano oggi essere letti alla luce della RED III e del PNIEC 2024, che individuano per il 2030 una quota di fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento significativamente più elevata, valorizzando in modo esplicito il contributo del recupero di calore di scarto e della quota rinnovabile dell'energia elettrica utilizzata per usi termici.

## Procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici presso strutture turistiche o termali

Con l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge c.d. Milleproroghe 2026 il Legislatore interviene nuovamente sulla disciplina delle procedure autorizzative applicabili agli impianti fotovoltaici realizzati presso strutture turistiche o termali, estendendo al **31 dicembre 2026** la durata della misura di semplificazione introdotta dall'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge n. 50 del 2022. La disposizione estende, pertanto, il termine entro il quale è consentita la realizzazione, previa **Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA)**, di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali.

L'intervento si inserisce in un contesto normativo già caratterizzato da reiterati rinvii temporali. Il termine originariamente fissato al 16 luglio 2024, pari a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 91 del 2022, era stato infatti già differito una prima volta al 31 dicembre 2024 e successivamente al 31 dicembre 2025. Con il Milleproroghe 2026, il legislatore concede dunque un ulteriore anno di operatività al regime semplificato fondato sulla DILA.

Resta ferma la disciplina speciale prevista per gli impianti localizzati in aree ricadenti nei centri storici o soggette a tutela paesaggistica. In tali ipotesi, la DILA deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato, attestante che l'impianto non è visibile dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti di copertura non sono realizzati con prodotti aventi l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

La proroga assume particolare rilievo se letta alla luce della recente evoluzione del quadro normativo in materia di regimi amministrativi applicabili agli impianti da fonti rinnovabili. Dal 30 dicembre 2024 è infatti entrato in vigore il d.lgs. n. 190 del 2024, come successivamente modificato dal d.lgs. n. 178 del 2025, che ha operato un riordino complessivo della disciplina, abrogando

### Per maggiori informazioni

- D.Lgs 8.11.2021 n. 199
- Direttiva 2018/2001
- Direttiva 2023/2413
- Decreto Legge 17.5.2022 n.50
- D.Lgs 25.11.2024 n.190
- D.Lgs 26.11.2025 n.178

espressamente il regime della DILA. Il nuovo assetto prevede, per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali e destinate a soddisfare prioritariamente i fabbisogni energetici delle medesime strutture, l'assoggettamento al regime di attività libera, entro determinati limiti di potenza e a seconda delle modalità di installazione. In particolare, rientrano nell'attività libera gli impianti di potenza inferiore a 10 MW qualora installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze ovvero su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché gli impianti di potenza fino a 1 MW qualora collocati a terra in adiacenza a edifici esistenti cui risultino asserviti.

### ***Incentivi PNRR per le rinnovabili: le novità energy del DL PNRR 2026***

Il 29 gennaio 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge PNRR 2026.

L'articolo 28 del DL PNRR 2026 ha previsto *“Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR”*.

La norma istituisce appositi programmi di sovvenzione per ciascuna delle tipologie di investimento considerate e individua nel Gestore dei Servizi Energetici il soggetto gestore degli stessi. Al GSE è attribuita la gestione operativa e finanziaria dei programmi, sulla base di accordi da stipularsi con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, conformi alle prescrizioni del PNRR. Il GSE subentra inoltre al Ministero nei rapporti giuridici già in essere con i beneficiari dei contributi, inclusi quelli relativi all'erogazione delle agevolazioni già concesse alla data di entrata in vigore del decreto, assicurando continuità amministrativa e gestionale.

L'accesso ai programmi di sovvenzione è consentito ai progetti che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi adottati ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021, fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie già adottati o approvate. La norma introduce un termine massimo stringente per l'entrata in esercizio degli impianti beneficiari, fissato in ventiquattro mesi dalla data di comunicazione degli accordi di concessione, pena la perdita del beneficio, in linea con le tempistiche e gli obiettivi di rendicontazione del PNRR.

Particolare rilievo assume il richiamo espresso al rispetto del principio “Do

“Not Significant Harm” (DNSH), che costituisce condizione inderogabile per l’accesso e la fruizione delle misure di sostegno, in conformità al regolamento (UE) 2020/852 e agli orientamenti della Commissione europea. La disposizione ribadisce inoltre il divieto di cumulabilità dei contributi in conto capitale concessi ai sensi dell’articolo 28 con altri finanziamenti, crediti d’imposta o agevolazioni a valere su risorse dell’Unione europea, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, ferma restando la disciplina generale del regolamento (UE) 2021/241.

Sul piano procedurale, il decreto prevede che il GSE stipuli con i beneficiari, **entro il 30 giugno 2026, gli accordi di concessione dei contributi**, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun investimento. Le decisioni di assegnazione sono rimesse a un comitato indipendente per l’investimento, istituito presso il GSE e operante secondo le prescrizioni del PNRR, a garanzia di imparzialità e coerenza con gli obiettivi del Piano. Entro quarantacinque giorni dalla stipula degli accordi con il Ministero, il GSE è inoltre tenuto ad adottare specifiche regole operative volte a disciplinare l’avanzamento degli investimenti, le modalità di rendicontazione delle spese e i tempi di erogazione dei contributi, nonché a prevenire fenomeni di allocazione inefficiente delle risorse.

La norma consente infine al GSE di richiedere, in via anticipata e nelle more della piena operatività degli accordi, il trasferimento di una quota delle risorse PNRR fino a un massimo del 10 per cento per ciascun programma, al fine di assicurare l’avvio tempestivo delle misure. Accanto a tali interventi, l’articolo 28 autorizza una spesa pari a 16 milioni di euro per l’anno 2026 destinata alla realizzazione di interventi connessi all’utilizzo dell’idrogeno nei settori *hard-to-abate*, nell’ambito dell’Investimento 3.1 della Missione 2, Componente 2, del PNRR.

### **ARERA aggiorna i valori di remunerazione per l'energia rinnovabile nelle isole non interconnesse — anno 2026**

Con la determinazione 1 DIME/GAT/1/2026 del 28 gennaio 2026, ARERA ha disposto l’aggiornamento annuale dei valori rilevanti ai fini della remunerazione dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nelle isole non interconnesse, in attuazione della deliberazione 558/2018/R/efr e del relativo Allegato A.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delineato dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, che ha attribuito all’Autorità il compito di **definire e aggiornare le modalità di remunerazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse**, prevedendo meccanismi di tipo *feed-in*



#### **Per maggiori informazioni**

- Decreto Legge 19.2.2026 n.19
- Regolamento 2020/852
- Regolamento 2021/241

*tariff* per l'energia immessa in rete e *feed-in premium* per l'energia prodotta e istantaneamente consumata in sito.

In particolare, ai sensi del comma 13.6 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, il Direttore è tenuto ad aggiornare con cadenza annuale sia il valore attribuito all'energia elettrica autoconsumata, sia il termine Cgasolio\_auto, utilizzato per il calcolo del costo evitato efficiente della produzione da fonti fossili.

Sulla base dei dati relativi all'anno 2025, la determinazione fissa per il 2026:

- Il valore del prezzo medio industriale del gasolio per auto (Cgasolio\_auto) in 0,862 €/kg, ottenuto dal prezzo medio industriale pari a 0,728 €/l e dal peso specifico del gasolio assunto pari a 0,845 kg/l;
- Il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito in 180,81 €/MWh, risultante dalla somma della media aritmetica dei valori orari del PUN Index GME 2025 e del corrispettivo unitario CUSF relativo allo scambio sul posto per clienti domestici residenti con consumi fino a 1.800 kWh/anno.

I valori aggiornati trovano applicazione esclusivamente ai fini della remunerazione spettante ai produttori aventi diritto per l'anno 2026 e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità.

## Facility Parco Agrisolare

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 17 dicembre 2025, recante *“Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 2, componente 1, investimento 4 «Facility Parco Agrisolare»”*.

Il provvedimento disciplina l'attuazione della Misura Pnrr M2C1 – Investimento 4 “Facility Parco Agrisolare”, concepita dal Governo con l'obiettivo di consentire l'impiego delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza **anche oltre il termine del 30 giugno 2026**.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a **789 milioni di euro**, di cui fino a 16 milioni di euro destinati alla copertura degli oneri di gestione. Le risorse saranno utilizzate per la concessione di **contributi a fondo perduto a favore di nuovi interventi**, che verranno individuati attraverso uno o più avvisi pubblici emanati dal Masaf e affidati, per l'attuazione, al Gse.

I progetti che risulteranno beneficiari delle agevolazioni dovranno essere

### Per maggiori informazioni

- Determinazione  
28.01.2026
- Deliberazione 6.11.2018
- Gazzetta Ufficiale

### Per maggiori informazioni

Gazzetta n.29 del 5.2.2026

completati entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.

Resta fermo il tetto massimo di spesa ammissibile pari a 1.500 euro/kWp per l'installazione dei moduli fotovoltaici.

## Novità fiscali

### ***Prima declinazione del contributo Energy Release 2.0 nel bilancio 2025***

Con il parere del **17 febbraio 2026**, l'**Organismo Italiano di Contabilità** (OIC) ha fornito chiarimenti in merito al **trattamento contabile** dell'**Energy Release 2.0** nei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali, affrontando una misura con caratteristiche eccezionali nel panorama regolatorio. Il meccanismo, introdotto dal D.L. 181/2023 e attuato dal decreto n. 268/2024 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, riconosce alle imprese energivore, per il triennio 2025-2027, un beneficio economico pari al differenziale tra il prezzo di mercato dell'energia elettrica e quello definito dal Gestore dei Servizi Energetici (65 euro/MWh).

Il **beneficio** è **subordinato** all'impegno a realizzare **nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili** entro 40 mesi e a restituire l'energia anticipata nell'arco di 20 anni, con eventuale regolazione del vantaggio residuo.

L'OIC ha circoscritto la propria analisi al caso – ritenuto prevalente nella prassi – in cui l'impresa trasferisca a un soggetto terzo, mediante specifico addendum contrattuale assistito da garanzia, gli obblighi di costruzione degli impianti e di restituzione dell'energia. In tale configurazione, applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il beneficio è qualificato come contributo in conto esercizio, in quanto diretto a ridurre il costo dell'energia, e non come contributo in conto impianti.

Ai fini della **rilevazione nel bilancio 2025**, in coerenza con l'OIC, il diritto al contributo sorge con la **comunicazione** dell'**esito positivo** della procedura da parte del **GSE** e con la **sottoscrizione del relativo contratto** nel corso dell'esercizio. Tuttavia, l'iscrizione in bilancio è subordinata alla verifica che, alla data di chiusura, il rischio di restituzione delle somme percepite sia remoto. Tale valutazione, da effettuarsi secondo i criteri dell'OIC 29, deve considerare anche gli eventi intervenuti fino alla data di formazione del bilancio; il **requisito della "remotità"** risulta soddisfatto solo in presenza del perfezionamento

dell'addendum con esito positivo delle verifiche sulla garanzia rilasciata dal terzo, oppure della conclusione favorevole della procedura competitiva per la sua individuazione.

Quanto alla quantificazione del beneficio di competenza 2025, l'impresa deve essere in grado di effettuare una stima attendibile della quota da riconoscere al soggetto delegato, potendo utilizzare informazioni disponibili fino alla data di formazione del bilancio. La presenza di un contratto irrevocabile che definisca il corrispettivo spettante al terzo costituisce elemento idoneo a supportare una valutazione prudente; in mancanza, la determinazione potrà avvenire solo all'esito della procedura competitiva.

Le indicazioni fornite dall'OIC, espressamente limitate ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali e alla fattispecie di delega integrale a terzi, consentono dunque la rilevazione del contributo già nel bilancio 2025, a condizione che siano soddisfatti i presupposti sopra richiamati, rendendo comunque necessaria un'attenta analisi tecnica degli impatti contabili e contrattuali.

### ***Decreto bollette 2026: nuove misure fiscali per il settore energetico***

In **Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio** è stato pubblicato il decreto approvato in Consiglio dei ministri (D.L. 20 febbraio n. 21) che introduce un pacchetto di misure finalizzate alla riduzione dei costi energetici per imprese e famiglie, al rafforzamento della competitività industriale e al sostegno del percorso di **decarbonizzazione**.

Tra gli interventi principali per le imprese figura la **riduzione della componente ASOS** (oneri generali destinati al sostegno delle fonti rinnovabili) applicata alle utenze non domestiche. La misura riguarda le utenze in bassa tensione per "altri usi" e quelle in media, alta e altissima tensione con esclusione dell'illuminazione pubblica, delle imprese energivore già iscritte negli elenchi CSEA e dei soggetti con regimi tariffari speciali. Le modalità operative di applicazione della riduzione saranno definite da ARERA.

La copertura finanziaria del taglio degli oneri è assicurata mediante un **incremento di 2 punti percentuali dell'aliquota IRAP** per le **imprese operanti nel comparto energetico** che possiedono i seguenti codici ATECO (individuati nella tabella 1 allegata al Decreto):

#### Per saperne di più

- Decreto n.268/2024 del MASE
- Fondazione OIC

### Attività estrattive

09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale

09.9 Attività di supporto ad altre attività estrattive

### Attività manifatturiere

19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria

19.2 Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili

### Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica

35.2 Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

35.3 Fornitura di vapore e aria condizionata

35.4 Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale

L'aumento si applicherà ai periodi di imposta 2026 e 2027. Le maggiori entrate attese – pari a 469,6 milioni nel 2026, 545,4 milioni nel 2027 e 74,5 milioni nel 2028 – saranno destinate alla riduzione della componente ASOS.

Sul fronte degli incentivi, il Decreto introduce una **rimodulazione volontaria delle tariffe**, rivolta ai **titolari di impianti fotovoltaici con potenza incentivata superiore a 20 kW** che beneficiano di premi fissi del Conto Energia con scadenza dal 1° gennaio 2029. Per il periodo dal secondo semestre 2026 al 31 dicembre 2027, tali operatori potranno aderire volontariamente a una delle seguenti opzioni:

- riduzione temporanea della tariffa premio all'85% del valore originario per un periodo di incentivazione prorogato a 3 mesi;
- riduzione temporanea della tariffa premio al 70% del valore originario per un periodo di incentivazione prorogato a 6 mesi.

La scelta dovrà essere **comunicata** al **GSE** entro il **31 maggio 2026**.

Infine, viene rafforzata la contrattazione di lungo termine dall'energia rinnovabile (Power Purchase Agreement – PPA), con contratti di durata minima triennale. La contrattazione può avvenire anche in forma aggregata per area geografica,

 **Leggi di più**

Gazzetta Ufficiale D.Legge  
20/2/2026 n.21

profilo di consumo o settore di appartenenza, favorendo maggiore potere negoziale e stabilità degli approvvigionamenti.

## ***Accise energetiche al restyling: gli effetti per operatori e professionisti***

Con il **D.Lgs. n. 192/2025** il legislatore interviene sul **sistema delle accise energetiche** con un'operazione che, pur non modificando le aliquote, incide in modo significativo sui meccanismi applicativi e sugli adempimenti. Il provvedimento si colloca nel più ampio **processo di revisione della fiscalità energetica** e assume una funzione di raccordo verso l'assetto che entrerà a regime dal 2026.

In primo luogo, viene **rivisto il regime delle garanzie**, tradizionalmente fondato su un obbligo di cauzione applicato in via automatica. La nuova impostazione introduce un criterio più aderente alla funzione svolta dal soggetto obbligato, superando una logica meramente formale. Coerentemente con tale approccio, l'esonero dall'obbligo di garanzia è esteso all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), in ragione della sua natura pubblicistica e delle finalità di sicurezza energetica nazionale. Ne deriva una riduzione di oneri non essenziali, senza compromettere le esigenze di tutela dell'Erario.

Parallelamente, il decreto interviene sul **trattamento del gas naturale confezionato**, eliminando la distinzione basata sull'origine della fornitura. Chiarendo che l'accisa è dovuta anche in caso di acquisto da fornitori nazionali per uso proprio, il legislatore riporta il prelievo alla sua logica sostanziale, ossia il consumo finale, e rafforza il principio di neutralità, superando disallineamenti che avevano generato incertezze applicative.

In un'ottica di razionalizzazione degli adempimenti, viene inoltre introdotta una **misura di semplificazione** per i **gestori delle reti di gasdotti nazionali**, ai quali è riconosciuta, previa richiesta, la possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione delle rate di acconto semestrali. La disposizione non incide sul carico fiscale complessivo, ma favorisce una gestione più efficiente dei flussi finanziari e degli obblighi amministrativi.

Con riguardo all'energia elettrica prodotta da biomassa, l'intervento normativo assume invece una funzione chiarificatrice e delimitativa. Il regime di non assoggettamento ad accisa viene circoscritto ai soli casi di autoconsumo, con esclusione delle ipotesi in cui l'energia sia utilizzata, anche solo in parte, da soggetti terzi. In tal modo si rafforza la distinzione tra produzione per esigenze interne e attività con rilevanza economica, riducendo i margini di interpretazione

estensiva.

Infine, la **riformulazione dell'Allegato I del Testo Unico Ambientale**, che introduce la distinzione tra usi domestici e usi non domestici in luogo della tradizionale contrapposizione tra usi civili e industriali, completa il quadro degli interventi. Pur non producendo effetti immediati sulle aliquote, tale modifica assume una valenza sistematica, anticipando un modello classificatorio più coerente con l'evoluzione del mercato energetico e con il diritto unionale.

Nel complesso, il decreto correttivo non si limita a interventi di coordinamento formale, ma contribuisce a rafforzare la coerenza interna del sistema delle accise. Per imprese e operatori del settore ciò comporta la necessità di verificare l'adeguatezza dei processi e dei presidi fiscali; per i professionisti, si apre una fase in cui l'analisi interpretativa e l'assistenza strategica risultano centrali nella gestione della transizione verso il nuovo assetto normativo.

## Giurisprudenza

### ***Contenimento degli extraprofiti inframarginali e diritto dell'Unione: la sentenza C-423/23 della Corte di giustizia***

Nell'ambito di un giudizio instaurato da un **operatore nel settore idroelettrico** nei confronti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) e del Gestore dei Servizi Energetici (**GSE**) S.p.A. avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal **Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**, con ordinanza del 7 luglio 2023, la **Corte di Giustizia dell'Unione europea** è stata chiamata a chiarire la portata degli articoli 5 della direttiva 2019/944 e 6, 7 e 8 del regolamento 2022/1854.

Con la sentenza del 22 gennaio 2026, causa C-423/23, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata, in via pregiudiziale, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa introdotta dal Legislatore Italiano che, nel contesto della crisi energetica 2022-2023, ha previsto un tetto ai ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica.

Nel corso del 2022, a seguito dell'aumento dei prezzi dell'energia connessa alla guerra in Ucraina e alla contrazione dell'offerta di gas, l'Unione europea ha adottato il regolamento 2022/1854, che ha previsto, per il periodo 1° dicembre 2022 – 30 giugno 2023, un tetto obbligatorio ai ricavi di mercato (pari a 180 €/MWh) per talune tecnologie inframarginali, tra cui l'idroelettrica ad acqua fluente.

Parallelamente, il Legislatore Italiano aveva già introdotto, con il decreto-legge n. 4/2022, articolo 15 bis, normativa nazionale anteriore al regolamento, un meccanismo di contenimento dei ricavi per determinati produttori da fonti rinnovabili, poi coordinato con la disciplina europea per il periodo di sovrapposizione temporale (dicembre 2022 – giugno 2023).

Il Giudice amministrativo italiano ha sollevato questioni pregiudiziali, chiedendo in sostanza se il diritto dell'Unione ostasse a una disciplina nazionale che:

1. Non garantiva ai produttori la possibilità di trattenere il 10% dei ricavi eccedenti il tetto;
2. Fissava un tetto inferiore a 180 €/MWh, determinato sulla base di una media storica dei prezzi (2010-2020), rivalutata per l'inflazione;
3. Non prevedeva un tetto per l'energia prodotta da carbon fossile;
4. Non introduceva una differenziazione del tetto in base alle diverse tecnologie rinnovabili.

#### Ambito di applicazione della Direttiva 2019/944

La Corte ha escluso che l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944 sia pertinente rispetto alla fattispecie.

Tale disposizione disciplina gli interventi pubblici nella determinazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti finali, in particolare vulnerabili. Essa non riguarda, invece, la limitazione dei ricavi di mercato dei produttori.

Ne consegue che una misura nazionale che incide sui ricavi dei produttori, e non sui prezzi di vendita ai clienti finali, resta **estranea all'ambito applicativo della disposizione citata**.

#### Applicazione ratione temporis del regolamento 2022/1854

La Corte chiarisce che gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento 2022/1854 sono applicabili esclusivamente al periodo 1° dicembre 2022 – 30 giugno 2023.

Per il periodo anteriore (1° febbraio – 30 novembre 2022), il regolamento non può costituire parametro di legittimità della normativa nazionale.

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento fissa un tetto obbligatorio di 180 €/MWh. L'articolo 7, paragrafo 5, consente agli Stati membri di applicare tale limite al 90% dei ricavi di mercato, lasciando ai produttori il restante 10%.

La Corte qualifica tale previsione come **facoltà e non obbligo**, pertanto, una normativa nazionale che non garantisce ai produttori la conservazione del

10% dei ricavi eccedenti il tetto non viola, di per sé, il regolamento. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri possono, in caso di crisi, introdurre o mantenere misure che limitino ulteriormente i ricavi, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2, in particolare, non compromettere gli investimenti e garantire la copertura dei costi.

La Corte ribadisce che il Regolamento lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri nell'introdurre un tetto più restrittivo rispetto a quello europeo, purché siano rispettate le condizioni sostanziali dell'articolo 8, paragrafo 2.

La compatibilità della misura deve essere valutata in concreto, alla luce di elementi quali:

- il **riferimento a criteri oggettivi** di determinazione del tetto, che implica la verifica che il livello del tetto sia stato determinato da un criterio fondato sulle condizioni medie prevalenti nel mercato prima della crisi energetica, considerate su un periodo relativamente lungo, nonché tenendo conto dell'inflazione.
- Il **carattere straordinario dell'intervento** e il suo **ambito di applicazione temporale circoscritto**, anche in relazione alla durata media di esercizio degli impianti interessati.
- La **valutazione della struttura dei costi** degli impianti interessati e del costo attualizzato dell'energia per la tecnologia in questione, al fine di accertare che il tetto non impedisca la copertura dei costi di esercizio.
- Gli **eventuali meccanismi compensativi**, ovvero la circostanza che il tetto sia accompagnato da un meccanismo che preveda un obbligo legale di indennizzo in caso di eccessiva diminuzione dei prezzi di mercato.
- il **carattere emergenziale** volto alla tutela dell'interesse pubblico e del contenimento dell'impatto dei prezzi elevati sui consumatori.

La verifica di tali condizioni spetta al giudice nazionale.

### Assenza di un tetto per il carbon fossile

La Corte osserva che il carbon fossile non rientra tra le fonti elencate all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, cui si applica il tetto obbligatorio.

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), consente agli Stati membri di estendere eventuali limitazioni anche a fonti non contemplate, tra cui il carbone. Tuttavia, si tratta di una mera facoltà e il diritto dell'Unione non impone l'introduzione di un tetto per i produttori da carbon fossile.

### Assenza di differenziazione tra tecnologie rinnovabili

Analogamente, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), riconosce agli Stati membri

la possibilità di differenziare il tetto in funzione delle tecnologie ed anche in questo caso, la Corte sottolinea il carattere facoltativo della previsione.

## Conclusioni

Con il dispositivo della sentenza, la Corte afferma che il diritto dell'Unione – e in particolare la direttiva 2019/944, la direttiva 2018/2001 e il regolamento 2022/1854 – non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, nel contesto della crisi energetica, abbia introdotto un tetto ai ricavi di mercato dei produttori di energia idroelettrica ad acqua fluente per il periodo 1° febbraio 2022 – 30 giugno 2023.

In particolare, la Corte chiarisce che:

- non sussiste alcun obbligo, per lo Stato membro, di garantire ai produttori la conservazione del 10% dei ricavi eccedenti il tetto;
- è astrattamente compatibile con il diritto dell'Unione un tetto determinato sulla base di una media storica dei prezzi, rivalutata per l'inflazione, purché non siano compromessi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili valutazione rimessa al giudice nazionale;
- non esiste un obbligo di estendere il tetto ai ricavi derivanti dalla produzione da carbon fossile, né di differenziare il regime in funzione delle diverse tecnologie di produzione.

## **Conto Termico: illegittima la revoca dell'incentivo per applicazione retroattiva delle Regole Applicative**

Con sentenza n. 215 del 7 gennaio 2026, il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio** – Sezione Terza Ter, si è pronunciato su un contenzioso in materia di “Conto Termico” di cui al DM 16 febbraio 2016, che prevede incentivi pubblici per interventi di efficientamento energetico, relativi a lavori eseguiti su un edificio pubblico comunale.

La vicenda ha origine nell'ambito di una gara pubblica per la gestione energetica di edifici appartenenti a enti pubblici, aggiudicata a un **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** (RTI). Una delle imprese del raggruppamento, operante come ESCO, ha presentato nel giugno 2021 al GSE una domanda di prenotazione degli incentivi per specifici interventi di efficientamento. Il GSE ha istruito la pratica, ha richiesto integrazioni, le ha ritenute conformi e, tra ottobre e novembre 2021, ha accolto la domanda, ha fatto sottoscrivere la convenzione e ha erogato un primo acconto. Il procedimento, quindi, si era concluso con esito positivo.

Tuttavia, nel marzo 2022, il GSE ha mutato orientamento e ha avviato un procedimento di annullamento in autotutela, sostenendo che l'impresa

### Per saperne di più

- EUR-Lex
- Direttiva 2019/944
- Regolamento 2022/1854
- Decreto Legge 27.1.2022 n.4

richiedente, in quanto “mandante” del raggruppamento e non mandataria, non fosse legittimata a presentare la domanda come soggetto responsabile e che mancasse un mandato speciale con rappresentanza conferito dagli altri componenti dell’RTI. Questa impostazione si fondava sulle **Regole Applicative del Conto Termico aggiornate a febbraio 2022**, in particolare sulla carenza di un profilo soggettivo in capo alla richiedente introdotto, ex novo con il nuovo par. 1.2.1. delle Regole applicative del GSE, dunque su una disciplina sopravvenuta rispetto sia alla presentazione della domanda sia all’accoglimento dell’istanza.

Nonostante le osservazioni difensive dell’interessata, il GSE ha annullato l’incentivo nell’agosto 2022 e, nel giugno 2024, ha richiesto altresì la restituzione delle somme già erogate. Tali atti sono stati impugnati dinanzi al TAR.

Il Tribunale ha accolto il ricorso senza, tuttavia, pronunciarsi in via definitiva sulla questione sostanziale, vale a dire sulla legittimazione di una impresa mandante di RTI a presentare la domanda di accesso agli incentivi. La decisione si fonda, piuttosto, sulla rilevata illegittimità dell’esercizio del potere da parte del GSE, censurando le modalità con cui l’Amministrazione ha condotto il procedimento e motivato il provvedimento di annullamento in autotutela, in particolare con riferimento al mancato effettivo confronto con le osservazioni procedurali della ricorrente. La sentenza chiarisce che le stesse Regole Applicative prevedono che la valutazione delle domande avvenga sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’invio dell’istanza. Poiché la domanda era stata presentata nel giugno 2021 ed era stata accolta nel 2021, le regole introdotte nel febbraio 2022 non potevano essere applicate retroattivamente per togliere un incentivo già riconosciuto.

Il TAR evidenzia, inoltre, che la questione della legittimazione delle imprese mandanti di un RTI è complessa e dibattuta anche in giurisprudenza, e non può essere risolta in modo automatico. Il GSE, nel disporre l’annullamento, non ha realmente valutato le osservazioni procedurali dell’interessata, limitandosi ad affermare che non erano idonee a superare i motivi ostativi, senza spiegare perché. In questo modo ha violato l’articolo 10-bis della legge 241 del 1990, che impone all’amministrazione di confrontarsi in modo effettivo e motivato con le difese dell’interessato prima di adottare un provvedimento negativo.

Per queste ragioni il TAR ha annullato gli atti del GSE, compresa la richiesta di restituzione delle somme.

 **Per saperne di più**

- Giustizia Amministrativa
- Decreto 16.2.2016
- Conto Termico
- Legge 7.8.1990 n.241

## Impianti eolici e limiti regionali alla potenza: il Consiglio di Stato boccia i criteri quantitativi regionali

La sentenza n. 9788 dell'11 dicembre 2025, pronunciata dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, decide un appello proposto contro la sentenza del TAR Lazio n. 21210/2024 del 26 novembre 2024, Sezione Quinta, e riguarda l'avvio e la gestione del procedimento autorizzativo/VIA per un impianto eolico on-shore (quattro aerogeneratori, potenza complessiva 28,8 MW) localizzato tra due Comuni, con opere e infrastrutture di connessione insistenti anche su territorio limitrofo.

Il progetto era stato **inizialmente sottoposto a screening VIA** e, a seguito dell'esito, era stata richiesta l'**attivazione della procedura di VIA/PAUR**. L'Amministrazione regionale ha tuttavia negato l'avvio del procedimento, richiamando una deliberazione di Giunta regionale adottata nelle more della disciplina sulle aree idonee ex art. 20 d.lgs. 199/2021, con cui erano stati introdotti criteri transitori di priorità e, soprattutto, un criterio di ripartizione su base provinciale della potenza autorizzabile (massimo 50% per singola provincia rispetto al totale regionale). L'effetto pratico, nel caso concreto, era l'arresto dell'iter nella provincia ritenuta "satura", senza istruttoria di merito sul progetto, nonostante una parte degli aerogeneratori ricadesse in area qualificabile come idonea ex lege.

Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendolo in parte irricevibile/inammissibile e, comunque, infondato, muovendo dall'idea che la delibera regionale avesse natura immediatamente lesiva (con conseguente onere di impugnazione immediata) e che l'atto applicativo fosse sostanzialmente vincolato. Il Consiglio di Stato riforma integralmente tale impostazione.

In primo luogo, il Consiglio di Stato qualifica la delibera regionale come **atto di indirizzo transitorio non automaticamente e immediatamente preclusivo**, per cui l'interesse a ricorrere diviene attuale con l'atto applicativo che arresta il procedimento: conseguentemente l'impugnazione proposta unitamente al provvedimento di diniego è ritenuta tempestiva.

Nel merito, la Sezione ribadisce che, nel regime delineato dal d.lgs. 199/2021, non è consentito alle Regioni introdurre, prima dei decreti interministeriali attuativi dell'articolo 20, criteri generalizzati e inderogabili che si traducano in preclusioni aprioristiche o in effetti di moratoria sostanziale; in ogni caso, la decisione amministrativa deve essere assunta all'esito di un procedimento effettivo, con istruttoria e bilanciamento in concreto degli interessi coinvolti, senza automatismi che sostituiscano la valutazione ambientale e autorizzativa.



### Per saperne di più

- Giustizia Amministrativa
- Giustizia Amministrativa
- D.Lgs. 8.11.2021 n.199

Proprio per questo, l'arresto procedimentale basato sul solo criterio quantitativo/provinciale è giudicato illegittimo, anche perché adottato senza l'avvio del procedimento e senza approfondimenti istruttori, a maggior ragione in presenza di un progetto "unitario" che include componenti localizzate in aree ritenute idonee.

### ***Impianti fotovoltaici in aree idonee: annullato il diniego fondato sul solo dissenso della Soprintendenza***

La sentenza n.5 del 5 gennaio 2026 del **TAR Marche**, Sezione I, ribadisce che, nel procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree qualificate idonee ex lege, il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante e che un diniego fondato sul solo dissenso paesaggistico non può ritenersi legittimo se tale dissenso è espresso in modo generico e non sorretto da un'adeguata istruttoria e da una motivazione puntuale, calibrata sulle caratteristiche concrete del sito e sull'effettivo bilanciamento tra tutela del paesaggio e obiettivi di transizione energetica.

Il giudizio trae origine dall'impugnazione della determinazione con cui il Comune di Gradara aveva concluso negativamente una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e s.m.i., relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra.

La Società proponente aveva censurato il diniego sostenendo, tra l'altro, che in area idonea il parere della Soprintendenza non è vincolante ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. 199/2021, che la presenza del vincolo paesaggistico non comporta un divieto assoluto di trasformazione del territorio e che la valutazione dell'impatto visivo era stata svolta in modo astratto, senza considerare il contesto reale, già fortemente antropizzato dalla presenza dell'infrastruttura autostradale e di insediamenti produttivi prossimi.

Il TAR ha accolto il ricorso rilevando, in primo luogo, che il favor legislativo per le fonti rinnovabili non esonera l'amministrazione da un'attenta valutazione degli interessi paesaggistici, ma impone che l'eventuale dissenso sia espresso in modo rigoroso e motivato. La mera presenza del vincolo paesaggistico, osserva il Collegio, non è di per sé ostativa, così come non è sufficiente qualificare l'impianto come elemento tecnologico dissonante, trattandosi di affermazioni che non spiegano perché, nel caso concreto, l'alterazione del paesaggio debba ritenersi effettivamente grave e non bilanciabile.

Particolare rilievo viene attribuito alla circostanza che l'impianto sarebbe sorto in immediata adiacenza a un'autostrada a più corsie e in prossimità di un'area

industriale, elementi che incidono già in modo significativo sul contesto visivo. In tale situazione, secondo il TAR, era necessario chiarire le ragioni per le quali l'impatto del fotovoltaico dovesse essere considerato intollerabile. Il deficit motivazionale risulta, inoltre, accentuato dal fatto che la stessa Soprintendenza, aveva espresso nello stesso periodo, un parere favorevole per un altro impianto analogo del medesimo operatore, localizzato su reliquato autostradale e in un contesto vincolistico comparabile, senza che fosse adeguatamente spiegata la diversa conclusione raggiunta.

La sentenza evidenzia, infine, che, qualora le amministrazioni facciano riferimento a rendering e documentazione fotografica per valutare l'impatto percettivo di un intervento, tali elaborati devono consentire una rappresentazione completa e attendibile dei luoghi e dell'intervisibilità dell'opera rispetto ai punti di osservazione rilevanti, non potendo la valutazione poggiare su presupposti di fatto indimostrati. In accoglimento del ricorso, il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati, ordinando al Comune di rideterminarsi sull'istanza nel rispetto dei principi affermati in motivazione.

### ***Aree idonee e fotovoltaico in zona agricola: il Consiglio di Stato chiarisce il rapporto tra lett. C-ter) e c-quater)***

Con la Sentenza n. 1099/2026, pubblicata l'11 febbraio 2026, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha affrontato nuovamente la questione interpretativa relativa al rapporto tra la lett. c-ter) e la lettera c-quater), dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, con riferimento all'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici nel regime transitorio antecedente all'adozione dei decreti ministeriali previsti dal comma 1 della medesima disposizione.

La controversia trae origine dalla presentazione di un'istanza di PAS, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area classificata agricola.

Decorso il termine per l'esercizio dei poteri inibitori, il proponente aveva ritenuto formato il titolo per silenzio-assenso. Successivamente, tuttavia, l'amministrazione comunale aveva adottato un provvedimento di annullamento in autotutela del titolo così formatosi, ritenendo l'area non idonea sotto il profilo urbanistico-localizzativo.

In particolare, l'amministrazione aveva interpretato in senso cumulativo le lettere c-ter) e c-quater) dell'art. 20, comma 8, sostenendo che anche per l'operatività della lett. c-quater) fosse necessario il rispetto dei requisiti di prossimità a zone produttive previsti dalla lett. c-ter), n.1.

#### Per saperne di più

- Giustizia Amministrativa
- D.Lgs. 3.3.2011 n.28
- D.Lgs. 8.11.2021 n.199

Il TAR aveva condiviso tale impostazione, qualificando la lett. c-quater) come disposizione aggiuntiva e non alternativa rispetto alle precedenti ipotesi di aree idonee.

Al contrario il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza di primo grado, ha individuato come centrale la questione del rapporto tra le lettere c-ter) e c-quater) dell'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, nella versione vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, applicabile secondo il principio del tempus regit actum.

La Sezione ha rilevato che la lett. c-quater, introdotta dal d.l. n. 50/2022, si riferisce – “fatto salvo quanto previsto alle lettere a),b),c), c-bis) e c-ter)” – alle aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, né nelle relative fasce di rispetto (500 metri per il fotovoltaico).

Il Collegio ha ritenuto fondata l'interpretazione secondo cui la lett. c-quater) costituisce una fattispecie autonoma e residuale, e non una previsione subordinata o cumulativa rispetto alla lettera c-ter). In particolare, viene affermato che con la lettera c-quater) il Legislatore non ha introdotto un requisito di idoneità aggiuntivo, in relazione ai profili paesaggistici, poiché ciò avrebbe avuto l'effetto di circoscrivere le aree idonee, incontrato con il trend comunitario e nazionale di incentivazione delle energie rinnovabili. Al contrario il Legislatore ha inteso ampliare, nel regime transitorio, il novero delle aree idonee prevedendo una fattispecie autonoma escludendo solo quelle assoggettate a regime di tutela paesaggistica.

#### Per saperne di più

- Giustizia Amministrativa
- D.Lgs. 8.11.2021 n.199
- Decreto Legge 17.5.2022 n.50
- Decreto Legge 22.1.2004 n.42

#### **Contatti:**

Edoardo Fea - *Partner*

[edoardo.fea@it.andersen.com](mailto:edoardo.fea@it.andersen.com)

Carlo Giofrè - *Partner*

[carlo.gioffre@it.andersen.com](mailto:carlo.gioffre@it.andersen.com)

#### **Ti potrebbe interessare anche:**

[Legge di Bilancio 2026: misure in ambito energy](#)